

Codice Etico

1. PRINCIPIO GENERALE

Ogni dipendente della società deve rispettare le leggi e i

regolamenti vigenti in Italia e negli altri Paesi in cui opera.

Questo obbligo vale anche per i consulenti, i fornitori, i clienti e qualsiasi soggetto abbia rapporti con la società. La società non

inizierà o proseguirà alcun rapporto con soggetti che non rispettino

tale principio.

I dipendenti devono essere a conoscenza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano la loro attività. Sono in particolare

tenuti a partecipare a tutti i corsi di formazione organizzati dalla società e a prendere visione di tutti i documenti informativi che la

società stessa diffonde in proposito. Essi in caso di dubbio sulla

liceità o regolarità di comportamenti da tenere in concreto,

potranno e dovranno chiedere indicazioni alla Direzione,

uniformandosi alle stesse.

2. RISPETTO DELL'AZIENDA

Ogni operazione e transazione posta in essere in nome e/o nell'interesse della società deve essere legittima, coerente, congrua, autorizzata, registrata e verificabile.

In particolare tutte le operazioni e transazioni riconducibili alla società devono ricevere una adeguata registrazione, in modo che sia sempre possibile la verifica delle varie fasi fino al compimento.

Di ogni operazione deve esserci sempre un adeguato supporto documentale che consenta di procedere, in ogni momento, all'esecuzione di controlli diretti a verificare le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione, nonché ad individuare i soggetti che hanno posto in essere le varie fasi in cui l'operazione stessa si è sviluppata.

Ogni dipendente che è anche solo potenzialmente esposto ad un rischio di conflitto di interessi deve darne notizia al proprio diretto responsabile.

Nessun dipendente è autorizzato a ricevere da concorrenti, clienti o fornitori o a consegnare agli stessi soggetti regali o altre utilità.

3. RISPETTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Non è consentito offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, sia italiani che di altri paesi.

È proibito offrire qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore, che abbia valore al fine di ottenere un trattamento preferenziale in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione.

Qualora sia in corso una trattativa d'affari o un qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato dalla società non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della stessa e dei soggetti che trattano o prendono decisioni per conto di essa.

Nel caso specifico della partecipazione a una gara si dovrà operare nel rispetto della legge, dei regolamenti e della corretta pratica commerciale.

Qualora si ci servisse di consulenti o di un qualunque soggetto non legato alla società da un rapporto di lavoro subordinato, tali soggetti dovranno uniformarsi alle regole sopra esposte e alle procedure emanate in conformità alle stesse.

E' vietato conferire a un soggetto estraneo alla struttura organizzativa della società il potere di rappresentare la stessa nei rapporti con la Pubblica Amministrazione qualora si possano creare situazioni di conflitto di interessi. In un caso del genere il soggetto interessato è comunque tenuto ad astenersi.

Nel corso di una trattativa di affari o di un qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione non possono essere intraprese,

direttamente o indirettamente le seguenti azioni:

a) Prendere in considerazione o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare a titolo personale dipendenti della Pubblica Amministrazione o soggetti che debbano agire nell'interesse di quest'ultima.

b) Offrire o fornire omaggi agli stessi dipendenti o soggetti.

c) Chiedere od ottenere dai medesimi informazioni riservate.

E' vietato assumere alle dipendenze della società ex impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti o affini) che abbiano partecipato personalmente e attivamente a trattative d'affari fra la società e la stessa Pubblica Amministrazione, o, abbiano appoggiato qualsiasi domanda, istanza o richiesta avanzata dalla società.

E' inoltre tassativamente vietato fornire alla Pubblica Amministrazione notizie non veritiere e presentare alla stessa documenti contraffatti o di contenuto non corrispondente al vero.

Qualsiasi violazione alle regole indicate nei commi precedenti andrà segnalata all'organismo di vigilanza.

La società potrà contribuire al finanziamento di partiti politici, comitati, organizzazioni pubbliche, candidati politici nel rispetto

della normativa disciplinante la materia.



4. RISPETTO DELLA CLIENTELA

Ogni dipendente della società e qualsiasi soggetto legato alla società da un rapporto di collaborazione esterna è tenuto al rispetto della normativa dettata a livello comunitario e nazionale a tutela della libera concorrenza.

E' vietato ogni accordo, sia formale che informale e qualsiasi

pratica concordata con imprese concorrenti della società che riguardino l'attività industriale e commerciale della società e, in particolare, ogni accordo o pratica concordata avente ad oggetto la ripartizione dei mercati; la fissazione dei prezzi, 'adozione di decisioni o azioni comuni in materia di approvvigionamenti, vendite, investimenti, i rifiuti di vendere concordati fra più imprese; lo scambio di informazioni su: costi, tecnologie segrete, su relazioni con clienti o coi fornitori.

Nei rapporti coi distributori o rivenditori sono vietati accordi che limitino la libertà dei distributori medesimi nella determinazione dei prezzi minimi di rivendita; che impediscano agli stessi distributori vendite al di fuori della zona di esclusiva qualora la richiesta da parte della clientela sia avvenuta senza alcuna iniziativa da parte loro, che prevedano obblighi di non concorrenza eccessivamente lunghi dopo la cessazione del rapporto con la società.

E' severamente vietata qualsiasi concertazione con imprese concorrenti che abbiano requisiti autonomi per partecipare a una gara alla quale partecipi o potrebbe partecipare anche la società. E' in particolare proibito qualsiasi scambio di informazioni con imprese concorrenti, quando tali informazioni siano relative al fatturato; agli ordini; ai prezzi di vendita e agli sconti praticati (a meno che si tratti di divulgazione di prezzi tramite annunci pubblici destinati ai clienti

); ai costi e alle fonti di approvvigionamento, alle quantità prodotte o vendute; alle strategie di mercato, commerciali, di investimento o pubblicitarie seguite o programmate; ai clienti; alle quote di mercato; all'introduzione di nuovi prodotti o di nuove condizioni contrattuali.

Gli scambi di informazione sopra indicati sono vietati anche con imprese partecipanti a una medesima associazione.

E' vietato praticare sconti fedeltà alla clientela di società che non siano rigorosamente determinati in funzione delle quantità di prodotto acquistate dalla stessa; imporre obblighi di acquisto esclusivo di lungo periodo per la concessione di agevolazioni particolari o di acquisto di prodotti non richiesti come condizione per l'acquisto di altri.

E' inoltre vietata la pratica di prezzi predatori e quella di prezzi anormalmente alti, non giustificati dai costi di produzione.



E' proibito ogni comportamento discriminatorio a danno di alcuni clienti e il rifiuto di vendere se non giustificato da ragioni oggettive.

Non è infine consentito far leva sulla posizione di società quale acquirente di grandi quantità, per imporre a fornitori prezzi di acquisto particolarmente bassi o altre condizioni particolari inique.



5. RISPETTO DEGLI AZIONISTI

Nella redazione del bilancio della società devono essere rigorosamente rispettati la normativa in vigore e i principi contabili applicabili senza distorsioni rispetto ai criteri osservati nei bilanci precedenti.

I criteri di valutazione adottati devono uniformarsi in generale al principio di prudenza e rispettare quanto imposto all'articolo 2426 codice .civile, in modo da garantire, in ogni caso, una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio.



AIR LIQUIDE

TM

TECNOGAS

6. RISPETTO DELL'AMBIENTE

La società e chi con essa lavoro deve preservare l'ambiente in tutte le sue manifestazioni.

La tutela dell'ambiente deve essere realizzate attraverso: il rispetto delle leggi, l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse, il controllo dei consumi e delle emissioni, l'utilizzo di soluzioni tecnologiche adeguate e il perseguimento dello sviluppo sostenibile.

L'attenzione all'ambiente deve essere costante e non limitata alle situazioni di emergenza.

La società si impegna ad adottare misure finalizzate a promuovere fra i destinatari il rispetto dell'ambiente.

7. RISPETTO DELLA SICUREZZA, DELLA SALUTE E DELL'INTEGRITA'.

La società considera una priorità la sicurezza, la salute e l'igiene sul lavoro cui indirizza le proprie scelte e le proprie risorse.

La società definisce procedure aziendali volte a tutelare la sicurezza, la salute e l'igiene sul lavoro e promuovere iniziative atte a diffonderne la conoscenza unitamente alla normativa di riferimento.

Tutti i dipendenti della società sono tenuti a partecipare a dette iniziative e, nell'ambito delle proprie funzioni, a rispettare tutte le procedure aziendali e la normativa di riferimento al fine di prevenire i rischi e di salvaguardare la salute, la sicurezza e l'igiene proprie, di colleghi e di terzi.

L'attività di formazione, le procedure aziendali e il comportamento di tutti i dipendenti della società devono conformarsi ai seguenti principi:

- ✓ **R**iduzione dell'esposizione ai rischi attuata sia attraverso una attenta valutazione degli stessi sia combattendoli direttamente alla fonte;
- ✓ **I**l lavoro, in tutti i suoi aspetti, ivi compresi le attrezzature, la postazione, i metodi di lavoro e di produzione deve essere adeguato all'uomo ed essere il meno possibile monotono e ripetitivo;
- ✓ **T**enere conto del grado di evoluzione della tecnica;
- ✓ **S**ostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;

- ✓ **P**rogrammare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro:
- ✓ **D**are la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;ù
- ✓ **I**mpartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

TECNOGAS S.r.l.

